ITALIA MARINE SERVICE S.R.L

Sede in Via Litoranea 14 – Ameglia SP
Codice Fiscale, Partita Iva 01292850458
Capitale Sociale Euro 10.000,00

Spett.le **Comune di Ameglia**
Via Cafaggio 15
Ameglia (SP)
Pec: protocollo@pec.comune.ameglia.sp.it

Responsabile Patrimonio Comunale
Arch. Alessandro Dazzi
Mail: area.llp@comune.ameglia.sp.it

Oggetto: Riscontro nota prot. 3377 del 16.03.2021 del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Tutela Ambientale del Comune di Ameglia

Con la presente riscontriamo la nota in oggetto per significare quanto segue.

In primo luogo, con riguardo alla richiesta di pagamento del canone di cui all'art. 4 del contratto di gestione *ex* 45 *bis* del Codice della navigazione sottoscritto 25.3.2019, siamo ad evidenziare quanto segue:

a) Sul presunto inadempimento della seconda rata della componente variabile del canone per l'annuo 2019

Il Responsabile del contratto ipotizza un inadempimento della scrivente Società – rispetto al pagamento della seconda rata del canone variabile 2019 (da versare entro il 31.01.2020) e della seconda rata del canone variabile 2020 (entro il 31.01.2021) e chiede alla Società di comunicare al Comune il fatturato 2019 e 2020 necessario per la determinazione del predetto "canone variabile".

La contestazione, prima ancora che infondata, é del tutto pretestuosa in quanto la scrivente società ha già inoltrato a codesta Amministrazione comunale tutti i documenti relativi al fatturato 2019 e 2020 necessari per determinare il "*canone variabile"*.

Nello specifico:

- con **mail inviata in data 23.01.2020** la scrivente Società inviava al Comune richiesta di incontro periodico relativo al rapporto gestorio mediante stesura del Verbale di gestione inerente il Quarto Trimestre avente ad oggetto la determinazione degli importi da corrispondere al Comune a titolo di "*canone variabile*";
- con **mail inviata in data 29.01.2020** il Comune chiedeva un rinvio della riunione per esigenze di coordinamento con il nuovo segretario comunale;
- con **nota inviata a mezzo pec in data 25.02.2020** la scrivente Società depositava memo riepilogativa nella quale veniva appositamente approfondita la questione della "*Determinazione Canone variabile quota 2019 in favore del Comune*" e indicava un importo stimano della componente variabile pari ad € 52.667,29 oltre Iva da definire nell'attesa dei necessari chiarimenti che l'Ente si era impegnato a comunicare in sede di

riunione plenaria tenutasi in data 25.02.2020 alla presenza del Segretario Generale e del responsabile dell'area finanziaria;

- con **nota prot.5327 del 23.04.2020** la scrivente Società – a causa della totale inerzia dell'Ente – depositava atto di diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 C.C. con la quale venivano fornite ulteriori informazioni per la determinazione del canone variabile 2019 e si chiedevano chiarimenti in merito alla posizione di Utenti Stanziali Residenti non in regola con il Regolamento Comunale;
- con **nota prot. 5982 del 06.05.2020** il Responsabile del contratto, *"sentito il Segretario generale ed il Responsabile dell'Area Finanziaria*", comunicava alla scrivente Società che la seguente procedura di determinazione della componente variabile del canone: (1) Utilizzo del Bilancio della società IMS quale documento ufficiale; (2) Verifica successiva dei dati quantitativi in esso riportati per la determinazione della base imponibile di calcolo. In merito al p.to 1) quindi il Comune disponeva che, al fine di poter determinare il fatturato generato dalla società, era necessario acquisire il Bilancio ufficiale della stessa. I tempi di approvazione e deposito del documento richiesto sono, ai sensi delle disposizioni di legge ben definitivi e posticipati rispetto alla scadenza del 31.01.2020;
- con **nota in data 26.11.2020** assunta al protocollo del Comune con n. 15501, la scrivente Società provvedeva a comunicare il Bilancio ufficiale depositato affinché l'Ente potesse determinare l'importo da versare di competenza dell'anno 2019;
- con **nota prot.17120 del 31.12.2020** il Responsabile del contratto, all'interno della procedura condivisa tra le Parti di determinazione della componente variabile, richiedeva ulteriori chiarimenti tecnico - documentali adducendo come motivazione che "*dalla documentazione presentata (Bilancio 2019 comprensivo di Nota integrativa) non sia possibile risalire all'effettivo fatturato della società per l'anno 2019 relativamente alla gestione del porticciolo di Bocca di Magra*";
- con **nota del 18.01.2021** assunta al protocollo del Comune con n.679 del 19.01.2021, la scrivente Società trasmetteva al Comune ulteriore documentazione comprensiva di allegati quantitativi e si rendeva disponibile ad un incontro finalizzato a concludere la procedura di determinazione della base imponibile per l'individuazione della componente variabile.

Nuovamente all'interno di tale comunicazione, al fine di agevolare l'operato del Responsabile, si poneva l'attenzione sulla individuazione degli utenti cui poter applicare la tariffa agevolata prevista dal Regolamento Comunale recante le tariffe per le imbarcazioni da lavoro e dei residenti, quale elemento indispensabile per determinare la base imponibile del calcolo del fatturato.

In ragione di quanto sopra è evidente che la scadenza contrattuale prevista per la corresponsione della quota variabile (*31 gennaio dell'anno successivo alla gestione*) risulta essere stata posticipata in ragione del procedimento di determinazione del canone variabile individuato dalla stessa Amministrazione comunale e che la scrivente Società ha già trasmesso al Comune la documentazione a tal fine necessaria senza che l'Amministrazione abbia provveduto a comunicare l'importo dovuto.

Preme evidenziare che, contrariamente a quanto riportato nella nota in oggetto, l'obbligo di determinare l'importo del "*canone variabile"* grava sul Responsabile del contratto e che per determinare detto importo è preliminarmente necessario procedere con la corretta individuazione degli utenti nei confronti dei quali applicare la tariffa agevolata prevista dal Regolamento Comunale recante le tariffe per le imbarcazioni da lavoro e dei residenti. La mancata corretta applicazione del predetto Regolamento genera un danno patrimoniale al gestore in termini di mancato guadagno e un danno erariale per l'Amministrazione comunale, in termini di minor canone variabile percepito.

Siamo in presenza di una manifesta inerzia dell'Ufficio tecnico (i) nel concludere il procedimento di determinazione della componente variabile e (ii) nell'inviare il corretto documento amministrativo necessario per richiedere il pagamento da parte del Gestore genera una evidente negligenza/inadempienza dell'Amministrazione Comunale.

In ragione di quanto sopra è evidente che il mancato pagamento del "*canone variabile*" non può in modo alcuno essere imputato alla scrivente Società che è ancora in attesa di conoscere da Comune l'importo a tale titolo dovuto e di poter provvedere al relativo versamento nonostante l' avvenuta trasmissione della documentazione contabile richiesta.

b) Sul presunto inadempimento della seconda rata del "canone variabile" per l'anno di 2020

Le stesse osservazioni svolte per la determinazione della componente variabile anno 2019 valgono ovviamente anche per l'anno 2020.

Per l'anno 2020 vi è inoltre da sottolineare che non è ancora scaduto il termine per l'approvazione e per il deposito del Bilancio della società.

E', pertanto, evidente che alcuna inadempienza può essere imputata attualmente al Gestore.

Riepilogando anche per l'anno 2020:

- E' diritto del Comune ricevere, nei tempi previsti dalla legge (ad oggi non ancora scaduti), copia del Bilancio ufficiale regolarmente depositato;
- Corre l'obbligo in capo al Comune determinare e comunicare la componente variabile del canone 2020;
- l'obbligo in capo alla Società di corrispondere la componente variabile sorgerà solo una volta che il Comune avrà comunicato il suo ammontare.

c) Sull'adempimento delle obbligazioni di natura tecnico – operativa di cui all'art. 6 e 7 del contratto

L'adempimento da parte della scrivente Società agli impegni assunti con le disposizioni contrattuali sopra richiamate è stato oggetto di periodica verifica tramite sopralluoghi effettuati in contraddittorio con gli Uffici comunali regolamenti verbalizzati.

Valga evidenziare:

- Il verbale del **sopralluogo prot. 6130 del 27.04.2019 ove a pag. 16 si dà atto che** *A conclusione della verifica eseguita emerge in generale quanto segue: In merito a quanto previsto dal punto 1 "Rispetto obblighi contrattuali previsti agli art. 2 e 6 del Contratto di Servizio" il Comune di Ameglia ritiene che IMS stia assolvendo a tutti gli obblighi previsti;*
- **Il verbale del sopralluogo prot. 4630 del 07.04.2020 ove a pag. 9 si dà atto che "***A conclusione del sopralluogo si prende atto di quanto emerso nel corso della visita, e si ritiene che le attività del gestore siano sufficientemente funzionali al rispetto del contratto in essere."*

La Società procederà comunque a depositare entro il 15.04.2021 l'ennesima Relazione dettagliata, comprensiva di una valutazione comparativa delle reciproche condotte nel periodo di vigenza del contratto.

d) Sui crediti della scrivente Società

I crediti maturati dalla Società nei confronti del Comune sono stati oggetto di approfondita istruttoria derivante da atti autorizzati **i)** preliminarmente dal Comune in sede di stipula del Contratto e **ii)** successivamente dai vari Responsabili del Patrimonio. Nello specifico la natura dei crediti riguarda:

- *Crediti per lavori di natura straordinaria eseguiti a favore del Comune anno 2019 – 2020;*
- *Credito per risarcimento danni per mancato utilizzo di 85 P.B. anno 2019-2020;*
- *Crediti per spese sostenute a causa dell'inerzia del Comune nell'eseguire le attività di propria competenza.*

Preliminarmente si segnala che i crediti vantati dalla Società non riguardano in alcun modo gli interventi svolti nell'anno 2019 rientranti nel perimetro di cui all'art. 5 del Contratto [*a.1. Lavori straordinari finalizzati a ripristinare la situazione di fatto del Porto sussistente al momento in cui il Concessionario ha effettuato il sopralluogo previsto dall'art. 5 del Capitolato Speciale di Gara (23.03.2018)*]. Solo a titolo informativo gli stessi sono stati già determinati e corrisposti dal Comune con la Determina n° 505/2019 e n° 596/2019. Dal punto di vista amministrativo la società ha emesso le fatture n° 3/149 del 31.05.2020 e n°3/150 del 31.05.2020.

Diversamente per ciò che riguarda i crediti non ancora corrisposti dal Comune si segnala quanto segue:

Sui crediti per lavori di natura straordinaria eseguiti a favore del Comune anno 2019

Il Credito vantato dalla Società riguarda essenzialmente lavori straordinari eseguiti a favore dell'Ente nell'anno 2019, non rientranti nel perimetro di estensione di cui all'art. 5 del Contratto.
Anche se l'intera istruttoria è già stata definita all'interno degli atti sottoscritti tra le Parti, tenuto conto del fatto che purtroppo l'Ufficio Tecnico non ha avuto modo di approfondire le tematiche, qui di seguito si procederà a riepilogare brevemente la ripartizione contrattuale delle competenze nell'ambito dei lavori di natura straordinaria. Nello specifico:

(i) *gli interventi strutturali atti a garantire la funzionalità dell'impianto nautico sono a carico dell'Ente appaltante;* ***[competenza Comune]***

(ii) *gli interventi ordinari di manutenzione atti a mantenere la funzionalità dell'impianto nautico sono a carico del Gestore;*

(iii) *gli interventi strutturali migliorativi atti a valorizzare l'impianto nautico sono a carico del Gestore;*

(iv) *gli interventi necessari [strutturali e non] atti a ripristinare la situazione di fatto del Porticciolo sussistente al momento in cui il Concessionario ha effettuato il sopralluogo previsto dall'art. 5 del Capitolo Speciale di gara (23.03.2018). sono a carico dell'Ente appaltante;* ***[competenza Comune]***

Riepilogando:

a) Sono di competenza dell'Ente:

- ***sub 1)*** *gli interventi strutturali finalizzati a garantire la funzionalità dell'impianto nautico [all'interno dei quali possono rientrare anche quelli previsti dall'art. 5 del Contratto ai quali può essere applicata l'agevolazione finanziaria a favore del Comune].*

Gli Interventi sub 1) discendono dalla posizione giuridica dell'Ente in qualità di i) Concessionario nei confronti del Comune e di ii) Stazione appaltante

- ***sub 2)*** *tutti gli interventi anche non strutturali atti a ripristinare la situazione di fatto del Porticciolo alla data del 23.03.2018*

Gli interventi sub 2) discendono dalla posizione giuridica dell'Ente in qualità di Stazione appaltante

b) Diversamente sono di competenza della Società:

- *gli interventi ordinari di manutenzione atti a mantenere la funzionalità dell'impianto nautico*
- *gli interventi strutturali migliorativi atti a valorizzare l'impianto nautico*

In merito alla **definizione degli interventi di competenza del Comune di Ameglia**, rimandando per un'analisi organica al contenuto del Verbale di contradditorio prot. n.10533 del 20.07.2019[1], si evidenzia che il Responsabile del contratto, all'interno degli atti propedeutici all'emissione della Determina amministrativa, procedeva ad individuare nel dettaglio gli interventi di competenza del Comune.
Per quanto di nostro interesse al par. 3.1 *"Lavori di manutenzione straordinaria necessari ed obbligatori – A2 Altri lavori straordinari necessari ed obbligatori finalizzati alla messa in sicurezza dell'impianto e al ripristino della funzionalità dell'approdo"* si legge:

"[…]
non si potrà procedere con l'estensione della durata del contratto in quanto tale opportunità non è prevista dallo stesso e si dovrà pertanto procedere direttamente con

i) il rimborso delle spese sostenute o in alternativa con
ii) l'applicazione del meccanismo della compensazione ex. art. 1252 cod.civ. tramite accordo tra le parti.

Relativamente a tali lavori di natura straordinaria, sulla base delle informazioni ricevute dalle varie relazioni tecniche, è possibile inquadrare le seguenti tipologie di intervento:

• Opere minori strutturali, come definito dalla Relazione di sopralluogo prot.n. 6130 del 27.04.2019
• Catenarie e corpi morti, come definito dalla Relazione di sopralluogo prot.n. 6130 del 27.04.2019
• Ripristino fondale straordinario, come definito dalla Relazione di sopralluogo prot.n. 6130 del 27.04.2019

Per tali interventi non è ammissibile l'applicazione del meccanismo di estensione, in quanto gli stessi sono di competenza del Comune di Ameglia, e già rilevati e computati in via estimativa alla data del sopralluogo del 23.03.2018. [Formalmente nessuna relazione

[1] **Nota Verbale di contradditorio prot. n.10533 del 20.07.2019**: si segnala che il verbale richiamato è parte integrante della Determina n.505 del 05.08.2019 emessa dal Responsabile dei LL.PP. -Patrimonio con il parere positivo del Responsabile Finanziario del Comune di Ameglia

tecnica e/o perizia (Perizia Geom. P. Federigi) è stata fornita in sede di evidenza pubblica in funzione del fatto che trattasi di manutenzione straordinaria di competenza del Comune di Ameglia]"

Più in generale è evidente che l'istruttoria del Responsabile del Contratto abbia evidenziato:

* le competenze del Comune;
* Le tipologie di intervento necessari
* Le modalità di corresponsione di pagamento [esclusione dal procedimento di estensione di cui all'art. 5 del contratto]

Passando ad analizzare il caso di specie si osserva che **il credito maturato dalla società nell'anno 2019 è pari ad € 177.610,90 oltre Iva**, come riportato nei documenti già prodotti (fatt. n. 3/151 del 31.05.2020), è ricompreso nella categoria A.2 e riguarda le seguenti attività svolte:

Descrizione attività oggetto del credito	Importo	Relazione di sopralluogo prot.n. 6130 del 27.04.2019
Attività di sfangamento delle catene e corpi morti necessari per la corretta verifica dell'impianto	*€ 5.600,00*	*Opere minori strutturali* *Catenarie e corpi morti*
Adeguamento fondali e movimentazione sedimi fino ad un livello non inferiore a 3 mt (7.894,47 mc)	*€ 134.837,55*	*Ripristino fondale straordinario*
Attività straordinaria per messa in sicurezza corpi morti e catenarie, con sostituzione di eventuali componenti non più idonei	*€ 7.000,00*	*Opere minori strutturali* *Catenarie e corpi morti*
Messa in opera degli ormeggi danneggiati, comprensiva di fornitura completa (Calumi, Drappe, Prendini)	*€ 16.500,00*	*Opere minori strutturali*
Mob- Demob (Cantierizzazione) Oneri di sicurezza Fornitura materiale a consuntivo	*€ 3.000,00* *€ 4.173,44* *€ 6.500,00*	*Costi obbligatori di cantiere*

Per meglio comprendere le attività eseguite per conto del Comune si riporta la tabella esplicativa finalizzata a dettagliare le singole attività necessarie per l'Utilizzo dei posti barca.

Interventi da eseguire per utilizzo posti barca		**Competenza**
Voci	**Attività**	
	Impianto nautico in acqua	
Opere minori e strutturali Catenarie e corpi morti	Sfangamento catenarie e corpi morti	Comune
	Ispezione catenarie e corpi morti	Gestore
	Sostituzione catenarie e corpi morti non più utilizzabili	Comune
Rispristino del fondale	Adeguamento fondale straordinario per la messa in sicurezza	Comune
	Adeguamento fondale ordinario per il mantenimento dell'impianto in sicurezza	Gestore
	Adeguamento fondale migliorativo	Gestore
Opere minori e strutturali	Fornitura di calumi, drappe e prendini	Comune
	Impianto nautico a terra	
Rifacimento/sistemazione anelli di ormeggio	Fornitura anelli di ormeggio non più idonei	Gestore *(salvo disposto art. 5)*

In merito all'ipotizzata carenza di istruttoria si ritiene che tale affermazione sia quantomeno audace. Nello specifico:

- Con preventivo n. 32 del 03.04.3019 inviato in data 04.04.2019 e prot. 08.04.2019 la società procedeva a comunicare all'Ufficio Tecnico la quantificazione preliminare delle spese necessarie per l'esecuzione delle attività inerenti all'impianto in acqua relativo all'area Lato Mare;
- Con verbale prot. 6130 del 27.04.2019 al par. 4.1 "*Determinazione degli interventi eseguiti alla data 15 aprile 2019*" viene riportata e allegata una tabella che individua ***b) gli interventi a carico del Comune che verranno eseguiti da IMS direttamente o per mezzo di fornitori***.
  All'interno dell'allegato 2 si legge che gli interventi riguardano il preventivo n.32 del 03.04.2019 e, per la determinazione finale sono in attesa di batimetria e calcolo a consuntivo.
- Con verbale **prot**. **6609 del 08.05.2019** pag. 3, in merito ai preventivi di spesa il Responsabile Area LLPP e Patrimonio evidenzia:

Preventivo n.4 (n.32 del 03/04/2019): *si riferisce all'adeguamento dell'impianto nautico in acqua che, allo stato attuale, non risulta essere a norma per la sicurezza delle imbarcazioni sia a causa della mareggiata del 29 ottobre 2018 sia per le modalità di rimozione/distacco dell'impianto tecnico da parte del precedente gestore.*

Si prende atto dell'importo del preventivo ma, in considerazione che i lavori sono in corso ed in ogni caso dovranno essere verificati a consuntivo e attraverso idonea batimetria, nonché dovranno essere ricondotti a quanto indicato nelle Relazioni a firma dell'arch. Giangarè e dell'arch. Pigoni, datate 23/02/2018 prot. 4756 e 27/11/2017 prot. 18822, che prevedono un importo unitario massimo pari ad € 17,08 al metro cubo di dragaggio (prezziario regionale), si ritiene di rimandare la valutazione ad una successiva relazione.

Il Responsabile del contratto ha così concluso l'istruttoria relativa ai lavori di natura straordinaria relativi all'impianto nautico in acqua. Nello specifico:

- ha accettato il preventivo di spesa proposto da IMS con la rettifica unica del tariffario da applicare all'attività di ripristino del fondale che viene stabilità in € 17,08 al metro cubo in sostituzione di un tariffario giornaliero;
- ha rimandato la definizione della voce nell'attesa di ricevere una batimetria ufficiale

La batimetria finale è stata inviata e consegnata all'Ufficio tecnico comprensiva di relazione e calcolo dei volumi asportati da febbraio a maggio 2019.

E' perciò evidente che **i)** le voci dei lavori sono puntuali e non generiche e riconducibili tutte alle lavorazione straordinarie di competenza del Comune **ii)** il Responsabile del contratto ha condotto una approfondita istruttoria. Risulta pertanto chiarito che il credito abbia le caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità.

Sui crediti per lavori di natura straordinaria eseguiti a favore del Comune anno 2020

Nell'anno 2020, stante la totale inerzia dell'Ente che, in deroga a quanto previsto nel contratto [prot. 16282 del 07.11.2019] aveva ritenuto di procedere direttamente con l'acquisto di beni relativi alla categoria "*Altri lavori di natura straordinaria*", il Gestore ha provveduto ad acquistare i seguenti beni:

1) Barriera di ingresso al porto;
2) Fari di ingresso.

Il Gestore ha pertanto sostenuto una spesa complessiva pari ad **€ 25.080,00 oltre Iva** di competenza del Comune in quanto tali beni risultano essere necessari ed obbligatori per la sicurezza della struttura.

Si segnala che, in linea con la procedura richiesta dal Comune, il Gestore ha inviato il preventivo di spesa e si è attenuto al budget di spesa indicato dal Responsabile del contratto.

E' perciò evidente che **i)** le voci dei lavori sono puntuali e non generiche e riconducibili tutte alle lavorazione straordinarie di competenza del Comune, e **ii)** il Responsabile del contratto ha condotto una approfondita istruttoria.

Risulta pertanto chiarito che il credito abbia le caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità.

Sui crediti per risarcimento danni 2019 -2020

Il credito vantato dalla Società nei confronti dell'Ente è pari ad € 315.409,50 per ogni anno/frazione di anno di mancata gestione dei posti barca non agibili.

L'istruttoria avviata dal Comune per la determinazione di tale valore è rinvenibile in diversi documenti e verbali di sopralluogo ed ha determinato sia il numero di posti barca non agibili che il valore unitario di mercato.

L'Ente ha dichiarato non utilizzabili un n. pari a 102 PB di cui 17PB sono stati ripristinati dal Gestore nell'anno 2019. Con verbale prot. 6130 del 27.04.2019, a seguito di sopralluogo fisico, è stato accertato che "*allo stato attuale complessivamente non sono utilizzabili circa n.85 posti barca di natura commerciale*". E' pertanto dimostrata e certificata la prima componente del danno.

Per la determinazione del valore unitario di mercato inerente alla locazione del posto barca si rimanda a quanto definito dal Responsabile del contratto con Verbale prot. 12544 del 02.09.2019 dove certifica un prezzo unitario pari ad € 3.710,70 (€ 7.947,59 -25%) per posto barca a favore del Gestore a titolo di mancato guadagno al netto della componente variabile a titolo di canone comunale.

Per sgomberare da ogni equivoco si rimanda alla nota prot. 16282 del 07.11.2019 "Preliminare di determina n.596 del 23.09.2019 – Risposta alle osservazioni" dove viene riportato: " *Solo a titolo informativo segnalo che il parametro quantitativo già definito per il mancato utilizzo di posti barca derivanti dal mancato ripristino della stessa funzionalità è pari ad € 3.710,70 (4.947,59 -25%) per posto barca su base annuo*"

Ed ancora si segnala quanto riportato nel verbale prot. 12544 del 02.09.2019 p.to 5 Varie ed eventuali che dispone:

"*3) Risarcimento danni da mancato utilizzo di n°85 posti barca*

*Il Comune di Ameglia, **pur riconoscendo il risarcimento danni in oggetto**, richiede al Gestore IMS una definizione in via stragiudiziale dell'importo del danno. Propone pertanto al Gestore IMS di quantificare la cosa entro il 30 settembre 2019.*

In caso non venisse raggiunto un accordo in merito le parti convengono fin da ora circa l'avvio di una procedura di arbitrato."

Se non fosse oltremodo sufficiente per dimostrare sia la legittimità del credito che l'istruttoria eseguita, si segnala quanto riportato nella perizia redatta dal Geom. Federigi in data 24.07.2020 all'interno della quale si legge:

"[….]

1. ***Mancato guadagno derivante dalle minori entrate da canone variabile***

La non utilizzabilità dei posti barca comporta il conseguente mancato guadagno da parte del Gestore dell'affitto del posto barca, con la conseguente riduzione del canone variabile a favore del Comune. Tenuto conto che l'importo medio di affitto del posto barca può essere pari ad € 3.500,00, il correlato mancato guadagno per il Comune è quantificato in € 875, 00 (canone comunale 25% x 3.500,00).

L'importo complessivo della perdita prevista è pari ad € 163.625,00 oltre iva se dovuta, così calcolato:

- *Anno 2019: pari ad € 89.250,00 oltre Iva se dovuta (n. posti non utilizzati 102 x 875,00)*
- *Anno 2020: pari ad € 74.375,00 oltre Iva se dovuta (n. posti non utilizzabili 85 x 875,00)*

Dall'esame degli atti sopra richiamati, è pertanto evidente come sia lo stesso Comune a certificare il mancato guadagno da parte del Gestore. Alla luce di quanto sopra evidenziato si ritiene che sostenere l'inesistenza del credito e/o la genericità dello stesso sia poco costruttivo e soprattutto inefficace. Alla data odierna il credito vantato dalla società a titolo di risarcimento danno è pari ad € 630.819,00 (€ 315.409,50 x 2) oltre a quelli in corso di maturazione per l'anno 2021.

e) Sul divieto di eseguire lavori senza la previa autorizzazione dell'ufficio

Il Gestore, preso atto della perentoria comunicazione di astenersi dall'esecuzione dei lavori senza la preventiva autorizzazione del Comune, comunica che procederà ad adempiere a tale disposizione.

Si segnala tuttavia che l'obbligo di astensione ad eseguire lavori comporta oltremodo la sospensione degli interventi correlati i) sia alle manutenzioni straordinarie di cui all'art. 5 che ii) alle manutenzioni ordinarie previste dall'art. 2 del contratto. Tenuto conto che entrambe le attività discendono dall' autorizzazione generale rilasciata dal Comune in sede negoziale, si ritiene che la disposizione del Responsabile possa generare una grave violazione del contenuto contrattuale.

Inoltre si evidenzia che il Gestore a partire dalla data di ricevimento della presente comunicazione, attenendosi scrupolosamente al contenuto della stessa, declina ogni responsabilità civile e penale che possa derivare dalla mancata esecuzione di lavori. Tutti gli eventuali danni a persone o imbarcazioni derivanti dalla mancata esecuzione dei lavori saranno nell'esclusiva responsabilità del Comune e del responsabile del Patrimonio.

f) Sulla relazione dettagliata in merito ai lavori eseguiti, necessari a ripristinare la situazione del Porto

Il Comune all'interno della nota evidenzia:

> Al fine della suddetta verifica il sottoscritto richiede, entro e non oltre 15 giorni, una relazione dettagliata in merito ai lavori eseguiti, necessari a ripristinare la situazione di fatto del Porto, sussistente al momento del sopralluogo di gara (precedente all'evento calamitoso del 29-30 Ottobre 2018). Più specificatamente si relazionino tutti gli interventi attraverso documentazione comprovante l'esecuzione degli stessi (comunicazioni inviate al Comune, autorizzazioni rilasciate, progetti, elaborati tecnici, fatture e quanto altro ritenuto necessario) e se ne fornisca anche una specifica quantificazione economica.

Agli occhi vigili ed attenti dell'Ufficio Tecnico non sarà sfuggita di certo la mole di relazioni redatte sia direttamente da Architetti dipendenti interni al Comune, che da Periti nominati. Al fine di evitare anche l'aggravio di un costo per un'ulteriore relazione si rimanda al contenuto delle precedenti.

Solo a titolo informativo e non esaustivo, oltre ai verbali sottoscritti tra le Parti, per un eventuale maggior approfondimento si segnala l'esistenza delle seguenti relazioni tecniche:

-
- *Relazione tecnica relativa all'approdo turistico denominato Porticciolo di Bocca di Magra redatta dall'Arch. Aldo Pigoni in data 23.02.2018 prot. 4756;*
- *Perizia Tecnica sullo stato dell'arte del Porticciolo di Bocca di Magra redatta dal Geom. Federigi;*
- *Relazione di perizia e verifica delle strutture fisse e degli elementi costituenti i punti di ormeggio e di utilizzo (acqua, elettricità) esistenti sulle banchine del Porticciolo di Bocca di Magra" redatta dall'Ing. Gatto Ronchero del 04.02.2019 prot. 1743;*
- *Relazione di consulenza tecnica redatta dal Geom. Federigi in data 24.07.2020.*

Solo al fine di fornire un supporto al nuovo Responsabile del Contratto, si segnala che:

* Dicembre 2017: a seguito dell'evento calamitoso del 11.12.2017 l'Ufficio Tecnico dispone una prima verifica finalizzata a determinare lo stato del Porticciolo e la quantificazione degli importi necessari per il ripristino della funzionalità;
* Febbraio 2018: vengono redatte sia una nuova perizia interna all'ufficio (Arch. Pigoni), sia una esterna (Geom. Federigi);
* Periodo 2018/2019: l'Ufficio avvia una procedura negoziata per l'individuazione del Tecnico incaricato a definire e quantificare gli interventi di manutenzione finalizzati alla riqualificazione e all'adeguamento dell'impianto, come da Determina n. 42/2019 (Ing. Gatto Ronchero).

Tutte le attività sopraindicate sono propedeutiche al fine di accertare – determinare – e avviare gli interventi necessari ed obbligatori per il ripristino della funzionalità della struttura portuale (A2).

A seguito dell'evento straordinario 2018 e conseguentemente all'attività del precedente gestore, l'Ente ha:

* Gennaio 2019: Ampliato il perimetro dell'incarico all'Ing. Gatto Ronchero con un incremento conseguente della notula professionale;
* Luglio 2020: Assegnato l'incarico al Geom. Federigi per la redazione di una perizia sullo stato della gestione provvisoria del "Porticciolo di Bocca di Magra" da parte della Ditta Valerio Rafanelli.

g) Conclusioni

In conclusione, si ritiene di aver sufficientemente dimostrato il corretto adempimento degli obblighi contrattuali previsti a carico del Gestore.

Lo stesso Gestore si ritrova impossibilitato a concludere quelli ancora non terminati, a causa della totale inerzia del Comune. Diversamente l'Amministrazione Comunale è inadempiente rispetto agli obblighi negoziali e conseguentemente sta causando un danno di natura patrimoniale al Gestore.

In ultimo, in merito ai lavori strutturali ancora da eseguire, riteniamo che sarebbe molto più opportuno e costruttivo che le Parti affidassero a professionisti terzi la redazione di una perizia congiunta avente ad oggetto la determinazione dei lavori straordinari i) [strutturali e non] necessari per ripristinare la situazione di fatto del Porto (A1) alla data del 23.03.2018 e ii) quelli strutturali necessari ed obbligatori finalizzati alla messa in sicurezza dell'impianto e al ripristino della funzionalità dell'approdo (A2) oltre iii) quelli obbligatori per il rispetto delle norme ambientali e all'adeguamento dell'approdo alla normativa vigente.

******

Tanto si doveva,

Ameglia, 30/03/2021

ITALIA MARINE SERVICE SRL

ITALIA MARINE SERVICE SRL
Via Litoranea, 14
19031 AMEGLIA (SP)
P.I./C.F. 01292850458